RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ARMO-NIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI

Art. 12

Trasparenza e cooperazione informativa Stato-regioni in materia di finanza pubblica, contabilità e bilanci

Gli organi statali e le regioni sono tenuti a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie funzioni in materia di finanza pubblica, contabilita' e bilancio, nonche' a concordare le modalita' di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione, secondo i principi della trasparenza e della leale cooperazione.

Versione in vigore dal 27 maggio 2006, non più in vigore dal 1 gennaio 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armo-nizzazione dei bilanci pubblici
Estremi	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 170
Capo	II — Principi per l'armonizzazione dei bilanci regionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-170-2006/art-12-trasparenza-e-cooperazione-informativa-stato-regioni-in-materia-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it